



COMUNE DI GRONE
(Provincia di Bergamo)

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 18
del 05.09.2014**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5 – Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6 – Presupposto per l'applicazione della tassa
- Art. 7 – Locali ed aree scoperte non soggetti alla tassa
- Art. 8 – Soggetti passivi
- Art. 9 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati
- Art. 10 – Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI

- Art. 11 – Costo di gestione
- Art. 12 – Determinazione della tariffa
- Art. 13 – Articolazione della tariffa
- Art. 14 – Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 17 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 18 – Obbligo di dichiarazione
- Art. 19 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art. 20 – Scuole statali
- Art. 21 – Tassa giornaliera
- Art. 22 – Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23 – Riduzione zone non servite o esterne alla perimetrazione del centro abitato
- Art. 24 – Riduzione per mancato svolgimento del servizio
- Art. 25 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte della utenze domestiche
- Art. 26 – Riduzione per il recupero da parte delle utenze non domestiche
- Art. 27 – Cumulo di riduzioni

TITOLO V – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28 – Funzionario Responsabile

Art. 29 – Attività di accertamento e verifica

Art. 30 – Accertamento con adesione

Art. 31 – Sanzioni

Art. 32 – Interessi

Art. 33 – Riscossione

Art. 34 – Riscossione coattiva

Art. 35 – Rimborsi

Art. 36 – Somme di modesto ammontare

Art. 37 – Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Entrata in vigore

Art. 39 – Clausola di adeguamento

Art. 40 – Trattamento dei dati personali

Art. 41 – Disposizioni transitorie

Art. 42 – Disposizioni per l'anno 2014

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'imposta Unica "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014).
3. La tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono **assimilati ai rifiuti urbani**, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi elencati nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, che soddisfano i criteri qualitativi stabiliti dal presente regolamento e che per quantità, tenuto conto dell'articolazione della TARI, non superano il peso corrispondente al prodotto del coefficiente di produttività specifica della categoria economica di riferimento (allegato 1 - tab. 4b D.P.R. n. 158/1999 – Kd coefficiente nord, come integrata dal piano tariffario dell'ente) e le superfici dichiarate dei locali o delle aree scoperte sulle quali è complessivamente svolta l'attività economica e produttiva.

2. **Sopra la soglia quantitativa di assimilazione**, come sopra determinata, la gestione dei rifiuti risponde alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti speciali e i produttori sono tenuti all'adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

3. I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua di rifiuti, il cui conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi organizzativi ed economici, nel rispetto dei principi generali di equità e di corrispondenza tra produzione dei rifiuti e imputazione dei relativi costi della loro gestione.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE)

n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili a tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto della tassa è il **possesso, l'occupazione o la detenzione** a qualsiasi titolo di **locali o aree scoperte** a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti** urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 9.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

Si intendono per:

a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 7. Locali ed aree scoperte non soggetti alla tassa

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) Le aree scoperte, ad eccezione delle aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i portici, le tettoie, i cortili, i giardini e i parchi, i parcheggi gratuiti;
 - b) Le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Non sono altresì soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali:
 - a) Superfici coperte quali soffitte, solai, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a mt. 1,50, anche se utilizzate per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nel quale non sia possibile la permanenza;
 - b) Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva vera e propria, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti ristoro, gradinate e simili;
 - c) I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) Le unità immobiliari, di fatto non utilizzate, per le quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio lavori e fino alla data di inizio dell'effettiva occupazione o riutilizzo;
 - e) I locali dichiarati, da pubbliche autorità, inagibili o inabitabili o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, purché di fatto non utilizzati;
 - f) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, non soggette a manutenzione o stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
 - g) I locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - h) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, comprese le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno degli stabilimenti industriali ed artigianali adibite a magazzino all'aperto;
 - i) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili purché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - j) Le aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - k) I locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto. Sono invece soggette al tributo, le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi dal culto;
 - l) I locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producano rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge 146/1994
 - m) L'area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e lavaggio;
 - n) Le aree utilizzate per il deposito veicoli da demolire e/o pezzi ricavati dalla demolizione;
 - o) I cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - p) I locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge 146/1994 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette.
3. Non sono inoltre soggetti al tributo:

- a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione nonché le pertinenze di civili abitazioni (box, cantine, lavanderie, ...) prive di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (energia elettrica, gas, acqua, ...) e non utilizzate
 - b) I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione private, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
 - c) I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.
4. Le circostanze di cui ai commi precedenti comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto così come previsto nell'art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di **regola rifiuti speciali non assimilati** agli urbani ai sensi delle vigenti normative, in applicazione anche delle disposizioni contenute al precedente art. 3, non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati non conferibili al pubblico servizio, ma sia obiettivamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Falegnamerie	20 %
Autofficine per riparazione veicoli – Elettrauto	20 %
Gommisti	20 %
Altre attività ove non sia agevolmente individuabile la superficie di cui al comma 1	20%

3. L'esclusione dalla tassa di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 19 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonna di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI

Art. 11. Costo di gestione

1. La tassa rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa comunale sui rifiuti, al netto della tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. La tassa comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in **classi di attività omogenee** con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato **nell'allegato B** del presente regolamento.
2. Per l'**individuazione della categoria di attività** in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. **Le attività non comprese in una specifica categoria** sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. **La tariffa applicabile è di regola unica** per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché agevolmente individuabili.
5. Nelle unità immobiliari adibite a **civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica**, o professionale, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata moltiplicata per la superficie a tal fine utilizzata.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi

Art. 17. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. **Per le utenze domestiche** occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro **residenza**, ai fini dell'applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione **del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al primo gennaio** dell'anno di riferimento. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei

termini previsti dal successivo art. 18, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già residenti nel Comune di Grone tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito residenza in R.S.A o istituti sanitari e non locate, o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato ad **una unità**.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno residenza fuori del territorio comunale il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in misura pari a n. **2 componenti**. Fermo restando che la stessa risulti non locata.
5. Per tutti gli utenti che possiedono, conducono o utilizzano due unità abitative sul territorio del Comune di Grone, il numero degli occupanti sulla seconda unità viene stabilito in misura pari a n. **1 componente**. Fermo restando che la stessa risulti non locata.
6. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento il dato superiore emergente dalla situazione di fatto.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Se non condotte da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 18. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica..

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. L'obbligazione tributaria decorre **dal giorno** in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

5. L'obbligazione tributaria **cessa il giorno** in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 19.

6. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo art. 19.

Art. 19. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare **apposita dichiarazione** di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il **termine di 90 giorni** dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento all'ufficio protocollo del Comune.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita **dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni** dalla data del verificarsi della variazione. **Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.**
5. La dichiarazione di **cessata occupazione/detenzione** o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata (dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi) **entro 90 giorni** dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente **ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa** relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero che la tassa sia stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di **decesso del contribuente**, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 5, se più favorevole.

Art. 20. Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

Art. 21. Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae **per periodi inferiori a 183 giorni** nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata **per ciascun metro quadrato** di superficie occupata, **per giorno o frazione di giorno** di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, **nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa** (quota fissa e quota variabile) **maggiorata del 100%**.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione **superiore o pari a 183 giorni dell'anno** solare è dovuta comunque la tassa annuale.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa
7. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare della tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzione zone non servite o esterne alla perimetrazione del centro abitato

1. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per gli immobili non rientranti nella zona perimetrata o di fatto non servita e comunque posti ad una distanza superiore ai 300 metri dal più vicino punto di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere **appositamente richiesta dal soggetto passivo** con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 e decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.

Art. 24. Riduzione per mancato svolgimento del servizio

1. Nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è **dovuto** dai contribuenti coinvolti **in misura massima del 20% della tariffa**.

Art. 25. Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante **compostaggio domestico** è prevista una riduzione **del 20% della tassa**, con effetto **dal 1° gennaio dell'anno successivo** a quello di **presentazione di apposita istanza** nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 26. Riduzione per il recupero da parte delle utenze non domestiche

1. Le **utenze non domestiche** che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno **diritto ad una riduzione della tassa nella quota variabile**.
2. La riduzione del comma precedente viene **calcolata** in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata **non può essere, comunque, superiore al 50%** della quota variabile della tassa.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il **31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione** attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì **allegare copia di tutti i formulari di trasporto**, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. **Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti** o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tassa dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. L'entità degli sconti da applicare per ogni singola utenza verranno determinati a consuntivo previa analisi di tutte le richieste presentate proporzionando lo sconto alla quantità di rifiuti avviati al recupero da parte di ciascuna utenza.

Art. 27. Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedentemente considerata.
2. È consentito applicare più riduzioni previste nel presente regolamento con una percentuale di riduzione massima della tassa pari al 70%.

Art. 28. Funzionario Responsabile

1. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile della tassa comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

Art. 29. Attività di Accertamento e Verifica

1. Il Comune svolge le **attività necessarie al controllo dei dati** contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19 e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente **questionari**, da restituire debitamente compilati entro il termine di **30 giorni** dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, **dati presentati per altri fini**, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. **accedere ai locali** ed alle aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato con apposito provvedimento dell'Ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le **banche dati** messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, nonché eventuali altre banche dati disponibili.
2. Per le finalità del presente articolo, **tutti gli uffici comunali** sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. **Ai fini dell'attività di accertamento**, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, **può considerare** come superficie assoggettabile alla tassa **l'80% della superficie catastale**, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga **riscontrata la** mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di

variazione, il Comune provvederà alla **notifica di apposito avviso di accertamento** motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, comprensivo della tassa, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso indica le somme da versare in unica rata **entro sessanta giorni** dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, **si procederà alla riscossione coattiva** con aggravio delle spese di riscossione.

5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile di cui all'art. 28.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
7. L'attività di accertamento e successiva riscossione della tassa **possono essere affidate**, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) **anche all'esterno**, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
8. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00, il contribuente può chiedere la rateizzazione di pagamento. La rateizzazione del debito totale annuo viene concessa, con provvedimento del Funzionario Responsabile, su istanza del contribuente da presentare entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'avviso di accertamento. La rateizzazione viene concessa alle seguenti condizioni:

le singole rate avranno scadenza mensile;

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----|-----------------|
| - per importi fino a | € 2.580 | max | 12 rate mensili |
| - per importi superiori a | € 2.580 | max | 24 rate mensili |

9. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e dovrà pagare il residuo debito in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata.
10. La rateizzazione può essere concessa, secondo le modalità sopraddette su istanza del contribuente, anche se presentata oltre il termine di scadenza del pagamento indicato nell'avviso di accertamento. In tal caso l'importo da rateizzare riguarderà, oltre all'imposta, gli interessi, la sanzione piena.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30. ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente, emanato anche sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997 (*Disposizioni in materia di accertamento con adesione*).

Art. 31. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di **omessa** presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di **infedele** dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni previste per **l'omessa ovvero per l'infedele** dichiarazione sono **ridotte a un terzo** se, entro il

termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione e degli interessi.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 1 – lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33 Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate semestrali di cui la prima con scadenza non antecedente al mese di marzo con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. La tassa comunale per l'anno di riferimento è versato secondo quanto disposto all'art. 1 comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Art. 34. Riscossione coattiva

1. In mancanza dell'adempimento disposto con l'avviso di accertamento di cui all'art. 29 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del medesimo, il Comune procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in ordinatoria e al rimborso per somme inferiori a 12 (dodici) euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non emette atti di rimborso né atti di imposizione comprensivo di sanzioni amministrative e interessi qualora l'importo finale sia uguale o inferiore a euro 16,53 per anno d'imposta.

Art. 37 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge

l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è **soppressa l'applicazione della Tarsu** nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

2. **Per la prima applicazione della tassa si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e della Tares**, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

3. **In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche** viene determinato in base alle risultanze anagrafiche dell'anno di entrata in vigore della tassa. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato in tempo utile all'emissione degli avvisi di pagamento. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 20 del presente regolamento.
4. **In sede di prima applicazione le utenze non domestiche** sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o comunque in base all'attività effettivamente svolta.

Art. 42 Disposizioni per l'anno 2014

1. La gestione della tassa rifiuti è affidata, fino al 31 dicembre 2014, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.
2. Per l'anno 2014 la tassa deve essere pagata in 2 rate scadenti nei mesi di settembre e dicembre.